
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755



Proposta di legge: "Procedure per l'attuazione di pianto di pronto intervento, specie in favore dei produttori agricoli, per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Delega di funzioni agli enti locali elettivi".

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

è stato calcolato che i danni causati all'agricoltura pugliese per le avversità atmosferiche e gli attacchi dei parassiti si aggirano, in media, attorno ai 250 miliardi l'anno: il che significherebbe un danno pari a circa il 24% della PLV complessiva che l'agricoltura pugliese ha raggiunto a prezzi correnti, mediamente, nel quinquennio 1973 – 1977.

Ciò rende oltremodo pressante per la nostra Regione l'attuazione di un progetto organico di difesa attiva delle colture (impegno peraltro contenu to nell'accordo programmatico regionale) che si fondi soprattutto sulla costru zione di un sistema di difesa agro-meteorologica e sulla sperimentazione e assistenza tecnica.

Ma se quella di cui sopra è l'iniziativa di fondo da attuare se si vuole affrontare in termini programmatici e, per quanto possibile, di prevenzione la questione delle calamità, sussiste anche l'urgente necessità di definire procedure certe e snelle per quel che riguarda la corresponsione di providenze finanziarie di pronto intervento nonchè l'utilizzazione all'interno di tali procedure delle provvidenze del fondo nazionale di solidarietà.

La presente proposta di legge intende fornire una risposta a quest'ul tima esigenza, anche attraverso una puntuale utilizzazione delle potenzialità

2.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

che il nuovo quadro legislativo nazionale oggi offre in questo campo.

In materia di interventi per fronteggiare le calamità e le avversi tà atmosferiche, infatti, è recentemente intervenuto il D.P.R. 616/1970,che attraverso l'art. 70 ha trasferito alle Regioni importanti funzioni relative alla legge sul fondo di solidarietà nazionale (la n. 364/1970), affermando an che l'importante principio secondo cui le Regioni possono – per gli interven ti previsti dall'art. 1 della legge n. 364/1970 – applicare tipi di provviden ze diverse da quelle previste nelle medesima legge nazionale (cfr. comma primo dell'art. 70 del D.P.R. 616).

Pur aprendo, dunque,il Decreto Presidenziale interessanti possibilità al legislatore regionale, va tuttavia qui sottolineata la circostanza assai negativa costituita sia dal fatto che il provvedimento di modifica della legge n. 364, già varato in testo unificato dal Comitato Ristretto della Commissione Agricoltura della Camera (in cui, ricordiamo, viene raccolta parte delle istanze contenute nella proposta di legge di iniziativa regionale approvata dalla Regione Puglia nell'ottobre 1976) non è stato ancora sottoposto alla discussione del Parlamento; sia dal fatto che il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, avvenuto in sede di approvazione della legge 21/12/1978 n. 843 - la cosiddetta legge finanziaria - è stato oltremodo insufficiente rispetto alle necessità (si tratta per la precisione, di un incremento del fondo pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981; per cui il fondo passa dai 100 miliardi fissati dal D.L. n. 663/1976, convertito nella legge n. 750/1976, a 125 miliardi).

Anche se il suddetto testo unificato di modifica della legge n.364 dovrebbe acquisire con più nettezza i caratteri di legge - quadro che esalti le potestà regionali in un campo ormai trasferito in misura rilevante alle Regioni, resta il fatto assai negativo che un provvedimento di rilievo contenuto nei programmi del Governo non sia stato ancora approvato.

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

3.

In ogni caso, la presente proposta di legge si propone di intervenire in materia di azioni per fronteggiare le calamità e le avversità atmosferiche in modo che possano essere conseguiti i seguenti fondamentali obiet tivi:

- 1) Delegare compiutamente ai Comuni-ai fini dell'accelerazione della spesa e dello sviluppo della democrazia nelle campagne pressochè tutte le funzioni "di gestione" trasferite alla Regione con il D.P.R. n. 616/1977 relative alla legge n. 364 nonchè quelle previste dalla presente proposta di legge, eccezion fatta per le funzioni relative agli interventi di cui all'art. 3 lett. b) della legge n. 364 (che si propone siano esercitate dalla Giunta regionale) alla delimitazione delle zone danneggiate (che si propone siano dele gate alle Giunte provinciali), alla specificazione degli interventi (che si propone siano esercitate dal Consiglio regionale). In questo quadro, per valoriz zare le funzioni di coordinamento che debbono avere le Comunità Montane, viene anche introdotta la norma per cui nel caso in cui il Comune faccia parte di una Comunità Montana, pur restando la titolarità della delega in capo al Comune stesso, il suo esercizio effettivo è attribuito agli organi statutari della Comunità;
- 2) Individuare fondandosi sul primo comma dell'art. 70 del D.P.R.

 n. 616 alcuni tipi di provvidenze diversi da quelli previsti nella legge

 n. 364, per cercare di venire incontro ad alcune delle esigenze contenute nel

 la già citata proposta di legge di iniziativa regionale approvata dal Consiglio regionale pugliese nel 1976;
- 3) Individuare un sistema snello di procedure per la corresponsione delle provvidenze in modo da consentire sia di offrire un quadro certo di comportamenti e di risorse agli enti delegati, sia di attuare per quanto possibile un inizio di programmazione, selezione e coordinamento delle risorse

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

4.

finanziarie di provenienza nazionale o che autonomamente la Regione deliberi di stanziare per fronteggiare i danni. In tale direzione, si propone che i Consigli provinciali assumano compiutamente funzione di "ente intermedio", coordinando e selezionando le esigenze rappresentate dai Comuni e facendo da "cerniera" fra questi ultimi e la Regione. Che di programmazione, coordinamen to e accelerazione della spesa ci sia forte bisogno anche in questo campo è di mostrato peraltro dal fatto che il sistema di corresponsione delle provvidenze al di fuori di ogni piano e di ogni riparto certo delle risorse disponibili crea profonde insofferenze e insoddisfazioni fra i coltivatori a causa dei suoi caratteri di precarietà.

In ultimo, si ritiene di dover rinviare alla definizione della norma tiva relativa al progetto organico di difesa attiva delle colture, cui si è prima accennato, la individuazione di nuove norme per i "Consorzi di difesa" di cui all'art. 14 della legge n. 364, anche in seguito al trasferimentò di funzioni operato con il comma secondo dell'art. 70 del D.P.R. n. 616.

Pasquale Panico

Cosimo Raimondo

Giovanni Papapietro

Benito Piccigallo

Giovanni Leucci

eme /2mine

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Proposta di legge "Provvidenze per l'attuazione dei piani d i pronto intervento, specie in favore dei produttori agricoli, per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Delega di funzioni agli Enti lo cali elettivi".

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

art. 1

(Delega di funzioni)

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative agli interventi di cui a gli artt.3,lettere a) e c), 4, 5, 7 e 13 della legge 25.5.70, n. 364, sono delegate ai Comuni competenti integralmente o in misura prevalente per territorio e sono da essi esercitate.

Qualora il Comune faccia parte di una Comunità Montana co stituita ai sensi della legge regionale 5.9.72 n. 9, le funzio ni di cui al precedente comma sono esercitate dagli organis mi statuari della Comunità.

Le funzioni trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 7.0 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative agli interventi di cui all'art. 3, lettera b), della legge 25.5.70 n. 364, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Nel caso in cui la segnalazione sia fatta da una Provin - cia o un Comune, la Giunta regionale può autorizzare, anche te legraficamente, l'Ente segnalatore ad intervenire, a condizione che sia redatto un apposito verbale di somma urgenza a cura dell'ente segnalatore. In questo caso, i lavori sono affida ti dall'ente segnalatore in via d'urgenza e a trattativa privat a a imprese ritenute idonee; entro il termine di 20 giorni l'ente segnalatore deve, in ogni caso, predisporre il progetto di intervento da inviare alla Regione. I lavori di cui al presente comma si intendono a carico del bilancio regionale.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma possono essere attuati lavori di ripristino urgente, per evitare im minenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui alcieni all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 25.5.70 n. 364.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

segue art. 1

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative all'atto di delimitazione delle zone danneggiate di cui all'art. 2 terzo comma della leg ge 25.5.70 n. 364, sono delegate alle Giunte provinciali competenti integralmente o in misura prevalente per territorio, e so no da esse esercitate.

Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, relative alla specificazione degli interventi da adotttarsi di cui all'art. 2 terzo comma del la legge 25.5.70 n. 364, sono esercitate dal Consiglio regiona le, nell'ambito degli interventi previsti sia dalla legge 25.5.70 n. 364 sia dal successivo art. 2 della presente legge.

Le funzioni relative agli interventi di cui al successivo art. 2 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti integralmente o in maniera prevalente per territorio, secondo le modalità di esercizio di cui al secondo comma del presente articolo.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

art. 2

(Ulteriori provvidenze regionali)

Oltre i tipi di provvidenze previste dalla legge 25.5.70, n. 364, possono essere applicate - ai sensi dell'art. 70 primo comma del D.P.R. 616 - nei territori delimitati le seguenti ul teriori provvidenze:

- a) concessione agli organismi cooperativi che lavorino minori quantittà di prodotto in conseguenza di eventi calamitasi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire mille per ogni quintale di prodotto conferito in mano, a con dizione che tali minori quantità non siano inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio. Agli organismi cooperativi il cui statuto prescrive il totale conferimento del prodotto da parte dei soci, il contributo è corrisposto fino ad un massimo di lire millecinquecento;
- b) concessione ai produttori agricoli, con priorità per i coltivatori diretti singoli o associati in cooperative di conduzione terreni, le cui aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi oridnamento colturale, esclusa quella zootecnica, delle agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell'art. 2 del D.L. 30/8/68 n. 917 convertito nella legge 31.10.68 n. 1088, per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto:
- c) concessione agli stessi soggetti, in alternativa alle agevo lazioni di cui al precedente punto b), di contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milionecinquecentomila graduato in rapporto all'entità del

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

segue art. 2

danno. Qualora le esigenze accertate di ricostituzione dei capitali di conduzione siano superiori al predetto limite di lire un milionecinquecentomila, possono essere concesse, per la differenza, anche le agevolazioni di cui al precedente punto b).

Le provvidenze di cui ai precedenti punti b) e c), verran no concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati al la entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro delcol tivatore, così come determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi di impianto.

Le provvidenze di cui ai precedenti punti b) e c) possono essere concesse, alle medesime condizioni, per l'acquisto d i foraggi, mangimi, lettimine per altre occorrenze relative al - l'allevamento del bestiame, nonchè per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si sia no verificate perdite nelle produzioni in misura tale da com - promettere il bilancio aziendale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

A R T. 3

(Attuabilità e onere degli interventi)

Gli înterventi di cui ai precedenti articoli possono essere attuati anche prima della dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'art.2 comma secondo della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni.

L'onere delle provvidenze si intende a carico del bilancio regionale, nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli, nei casi in cui:

- a)- la proposta di riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento non sia accolta dal Ministro competente;
- b)— le somme utilizzate per gli interventi non siano interamente finanziabili con le disponibilità portate dal fondo di cui alla medesima legge n.364.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

A R T. 4

(Commissioni comunali straordinarie)

Al verificarsi delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, in ogni Comune interessato dagli eventi calamitosi é istituita ai fini dell'accertamento dei danni, con deliberazione della Giunta Comunale che si avvarrà dei poteri d'urgenza di cui al TULCP, una Commissione straordinaria composta da tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza più consistente, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e cooperative agricole presenti nel Comune.

La Commissione, che é insediata dal Sindaco del Comune, elegge nel suo seno il Presidente e un Segretario e nel più breve tempo possibile invia al Presidente dell'Amministrazione Provinciale una relazione sui danni intervenuti, corredata da un elenco delle aziende colpite e da una stima dei danni subiti da ciascuna di esse. Alla relazione saranno allegate la documentazione relativa alle eventuali decisioni finanziarie assunte o che il Comune intende assumere a valere sul proprio bilancio e copia dei progetti di intervento eventualmente predisposti ai sensi del quarto comma del precedente art.1 della presente legge.

La Commissione collabora anche alle ricognizioni necessarie ai fini delle segnalazioni di cui ai comma quarto e quinto del precedente art.1 della presente legge.

La Commissione si avvarrà per il suo lavoro degli uffici del Comune e di eventuali tecnici o esperti cui Ala Giunta Comunale riterrà di affidare normale incarico di consulenza, anche utilizzando i fondi per le spese di gestione relative alle funzioni delegate di cui alla presente legge.

In caso di inesistenza del Consiglio Comunale, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Commissario straordinario, il quale si avvarrà, oltre che degli uffici del Comune e dei consulenti di cui al precedente comma, anche della collaborazione di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali e cooperative agricole presenti nel Comune.

Qualora il Comune faccia parte di una Comunità Montana, la Commissione trasmetterà copia della relazione anche al Presidente della Comunità Montana.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

A R.T . 5

(Piani provinciali di pronto intervento e piano regionale di riparto finanziario)

Le Giunte delle Province interessate dagli eventi calamitosi, entro il più breve tempo possibile - sulla base di una prima analisi e selezione di quanto contenuto nelle relazioni comunali delimitano i territori daneggiati e inviano al Presidente del Consiglio Regionale proprie proposte di piano di pronto intervento comprendenti la descrizione dei danni ammissibili di saggregata a livello di singolo Comune, oltre ad eventuali proposte nel merito degli interventi. A dette proposte di piano saranno allegate la documentazione relativa alle eventuali decisioni finanziarie assunte o che le Province intendono assumere a valere sui propri bilanci e copia dei progetti di intervento eventualmente predisposti ai sensi del quarto comma del precedente art.1 della presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al ramo e previo parere della Commissione consiliare permanente competente, delibera entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge succinte istruzioni per la redazione delle relazioni comunali e dei piani provinciali di cui ai precedenti commi e articoli della presente legge.

Il Consiglio regionale, subito dopo il ricevimento delle proposte di piano di pronto intervento da parte di tutte le Province interessate dagli eventi calamitosi, delibera sia la specificazione dei tipi di intervento che gli
enti delegati possono adottare, facendo salvi quelli già adottati ai sensi
del successivo art.6 della presente legge, sia la quantificazione dei finanziamenti a valere sul proprio bilancio e la ripartizione degli stessi fra
le Province. Nei finanziamenti di cui al presente comma deve essere compresa
un'aliquota pari ad un massimo del 4% per le spese di gestione conseguenti
all'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati.

I Consigli provinciali tenendo conto della ripartizione dei finanziamenti operata dalla Regione e sentite le Comunità Montane, approvano i piani predisposti dalla proprie Giunte procedendo alle quantificazioni definitive e al conseguente riparto dei finanziamenti fra i Comuni.

Le Province per gli adempimenti di cui al presente articolo si avvalgono anche della collaborazione degli Ispettorati provinciali alla agricoltura della Regione Puglia. Lo stesso vale, nei limiti delle possibilità, per i Comuni.

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL, 365755

ART. 6

(Anticipazione agli enti delegati)

La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare permanente, nei casi di assoluta e comprovata necessità, può disporre immediate anticipazioni agli enti delegati, da scomputare sui finanziamenti che ad essi verranno devoluti sulla base dei piani provinciali di cui al precedente art.5 della presente legge, per l'adozione dei seguenti tipi di provvidenze:

- a)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 lettere a) e c) della legge 25/5/1970 n.364;
- b)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.4 della medesima legge n.364;
- c)- contributi in conto capitale ai sensi dell'art.5 secondo e quarto comma della medesima legge n.364;
- d)- contributi in conto capitale di cui al precedente art.2, punti a)e c) della presente legge.

Le anticipazioni di cui al presente articolo possono riguardare anche l'aliquota relativa alle spese di gestione di cui al manda della presente legge.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

ART. 7

(Autorizzazione agli enti esercenti la delega a stipulare convenzioni con gli istituti di cerdito)

Ai fini della corresponsione delle provvidenze previste dalla legge 25/5/1970 n.364 e dalla presente legge, gli enti cui la presente legge attribuisce l'esercizio della delega delle funzioni relative alle suddette provvidenze sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti abilitati ad esercitare il controlo agrario.

Si intendono a carico della Regione gli interessi delle somme anticipate per gli interventi previsti dalla legge 25/5/1970 ,n.364 e della presente legge, per il periodo compreso tra l'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento delli esistenza dei caratteri di eccezzionale calamità naturale o avversità atmosferica e l'effettiva erogazione delle somme da parte del Ministro competente. Tale periodo, in ogni caso, non può essere superiore ai 24 mesi.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 865755

A R T. 8

(Comitato di intesa)

Il Comitato di intesa fra Regione - Comuni - Province, istituito presso la Regione Puglia, collabora al fine di facilitare il coordinamento delle decisioni di spesa che andranno a stapportare i piani di cui al precedente art.5 della presente legge.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

art. 9

(Controlli)

La Giunta regionale è tenuta a controllare l'utilizzazione delle somme da essa accreditate agli enti delegati sulla ba se dei piani di cui al precedente art. 5 della presente legge, secondo le norme contenute nella 1.r. 30.5.77 n. 17. In particolare, la relazione di cui all'art. 78 secondo comma della sud detta l.r. sarà presentata dagli enti delegati con periodicità semestrale. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a prov vedere entro giorni 30, trascorsi i quali all'effettuazione de gli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

In caso di inerzia degli enti delegati nell'esercitare le funzioni di cui alla presente legge, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita gli enti stessi a provvedere en tro giorni 30, trascorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competen ti per territorio, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del l'art. 64 dello Statuto della Regione Puglia.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

art. 10

(Modifiche alla 1.r. 7.2.74 n. 15)

Al primo comma dell'art. 1 della lere 7.2.74 n. 15, dopo la frase "Legge 25 maggio 1970, n. 364" è aggiunta la frase: "e dall'art. 2 della l.r...."*.

Il secondo comma dell'art. 2 della l.r. 7.2.74 n. 15 è co sì sostituito: "A decorrere dall'anno 1979 le somme preleva te dal Fondo fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso Fondo a carico di appositi capitoli da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio re gionale fino a raggiungere la dotazione determinata dalla legi slazione regionale in vigore".

L'art. 3 della l.r. 7.2.74 n. 15 è cost sostituito: "L a Giunta regionale, ai fini del finanziamento dei piani di cui all'art. 5 della l.r. ...*, nonchè ai fini delle anticipazioni di cui all'art. 6 della medesima l.r. ...*, è autorizzata a di sporre prelevamenti dal Fondo perredestinarli agli enti delegati.

Le norme di cui sopra valgono anche ai fini del finanziamento degli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della l.r. ...*".

Gli artt. 4,55ee 7 della l.r. 7.2.74 n. 15 sono abrogati.

* - deve intendersi la presente legge

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL, 365755

art. 11

(Quadro triennale delle autorizzazione di spesa)

Per gli interventi previsti dalla legge 25.5.70 n. 364 e dalla presente legge è autorizzato uno stanziamento integrativo da far confluire nel Fondo di solidarietà regionale di cui alla l.r. 7.2.74 n. 15 pari a lire 15 miliardi nel triennio 1979-1981 e a lire 6 miliardi nell'anno 1979.

All'istituzione dei relativi capitoli di bilancio e alle relative coperture finanziarie si provvederà in sede di approvazione della legge sul bilancio pluriennale e sul bilancio di previsone per l'anno 1979 della Regione Puglia.

Alle quantificazioni relative agli anni 1980 e 1981 si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei corri - spondenti bilanci di previsione annuali.

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente leg - ge hanno vigore, in quanto compatibili, le norme della leg ge 25.5.70 n. 364.

NORMA TRANSITORIA

Le provvidenze delegate con la presente legge possono essere corrisposte dagli enti delegati, anche in assenza dei pia ni di cui al precedente art. 5, limitatamente alle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche determinatesi n e i sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, purchè sia stata dichiarata l'esistenza dei caratteri di eccezionali calamità o avversità atmosferica da parte del Mini stro competente e siano stati i territori da parte della Regio ne.

A questo fine il Consiglio regionale adotta unapiano di riparto fra le province interessate dagli eventi calamitosi di parte degli stanziamenti autorizzati per l'anno 1979 ai sensi del precedente art. 11 della presente legge, sulla base delle domande pervenute alla Regione da parte dei produttori danneggiate e sentite le Province, sentite anche le Comunità Montane, provvederanno all'ulteriore riparto fra i Comuni.

Per consentire un primo finanziamento del piano di cui al precedente comma, al bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 1979, presentato al Consiglio regionale e gestito in termini di esercizio provvisorio, sono apportate le seguenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Pasquale PANICO Surgusul Saccico

Cosimo PRAIMONDO Colimo fai

Giovanni PAPAPIETRO

Benito PICCIGALLO

Giovanni LEUCCI

1 m.

CONSIGNO REGIONALE PUGLIA

Trasmasso i Commissione Consiliare permaneme il